

COMUNE DI VENEZIA

N. 131588 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO
E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - 2° E 3° STRALCIO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C4I2.2)" - GARA N. 87/2022 - LOTTO 2 – C.I.: 14417 – CIG: 9533304B53 – CUP: F77H18000830004 – CUI: L00339370272201900075**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno 4 (quattro) del mese di luglio, presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Paolo Tabacchi, nato OMISSIS in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa CADORE ASFALTI S.R.L., come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese

della C.C.I.A.A. di Treviso Belluno Documento n. P V7096067 in data 03/07/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresе tra: **CADORE ASFALTI S.R.L. (capogruppo), CELEGATO S.R.L. (mandante)**, giusta atto di raggruppamento temporaneo d'impresе con mandato di rappresentanza in data 22/05/2023 n. 55768 di Repertorio e n. 25864 di Raccolta della Dottoressa Fiorella Francescon, Notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, registrato a Belluno il 23/05/2023 al n. 2623 Serie 1T, nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'Impresa CADORE ASFALTI S.R.L. - Zona Artigianale, Località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00686360256

Domicilio fiscale dell'Impresa CELEGATO S.R.L. - Via Romea n. 7 - 30010 Lughetto di Campagna Lupia (VE) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 03709790277

b) Dott. Maurizio Dorigo nato OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 23/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo all'adeguamento normativo e consolidamento del nuovo cavalcavia superiore di Marghera, suddiviso negli stralci funzionali C.I. 14167 (1° stralcio) per l'importo di € 3.000.000,00.=, C.I. 14416 (2° stralcio) per € 918.600,00.= e C.I. 14417 (3° stralcio) per € 2.414.000,00.=;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021, il secondo e terzo stralcio di cui sopra, C.I. 14416 e C.I. 14417, sono stati accorpati nel C.I. 14417 per un importo complessivo di finanziamento pari a € 3.332.600,00.=;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 30/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio (C.I. 14167) per l'importo complessivo di € 3.000.000,00.=;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 25/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo del 2° e 3° stralcio (C.I. 14417) per l'importo complessivo di € 3.632.600,00.=;
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2462 del 05/12/2022, sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori relativi ai seguenti stralci:

- 1° stralcio (C.I. 14167), per un importo dei lavori da appaltare di € 3.368.245,07, oneri fiscali esclusi, di cui € 2.995.597,45 a corpo ed € 101.393,60 a misura, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed € 271.254,02 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- 2° stralcio e 3° stralcio (C.I. 14417), per un importo dei lavori da appaltare di € 2.856.258,48, oneri fiscali esclusi, di cui € 2.446.993,66 a corpo ed € 212.559,65 a misura, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed € 196.705,17 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che con la predetta determinazione dirigenziale n. 2462 del 05/12/2022 si è altresì stabilito di procedere alla selezione dell'operatore economico, per il lotto 1 e per il lotto 2, con procedura aperta e contratto da stipulare "a corpo e a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) e eeeee) e dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento;
- che, relativamente al lotto 2, con determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 26/01/2023, n. 2 del 06/02/2023, n. 3 del 13/02/2023, n. 4 del 09/03/2023 e n. 5 del 13/03/2023 e sono stati aggiudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 2.700.571,15, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al 5,854%, sull'importo

a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara;

- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., è stato richiesto all'appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate nel Capitolato tecnico, che l'impresa capogruppo Cadore Asfalti S.r.l. ha dichiarato di possedere e che la mandante Celegato S.r.l. ha dichiarato di non possedere.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 9 del presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto

concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.

- 1.** Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 49/2018, i lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 2 e seguenti, del Capitolato speciale d'Appalto.
- 2.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in giorni 600 (seicento) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli del Capo 3 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 4.** Sono altresì stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal decreto di ammissione a finanziamento PNRR che stabilisce le milestones, in ottemperanza alle *milestones* sancite per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR:
 - che i lavori dovranno essere affidati entro il 22 luglio 2023;
 - che i lavori dovranno essere collaudati entro il 31 marzo 2026.
- 5.** L'appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, mediante

compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

6. Il rispetto dei termini sopraindicati è necessario per garantire quanto previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dal decreto di ammissione/atto d'obbligo, parte integrante del presente contratto, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno.

7. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,60 per mille (zero sessanta centesimi di euro per mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto.

**Articolo 5. Pari opportunità e inclusione lavorativa;
rispetto vincoli DNSH**



1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. L'appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Articolo 6. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a **€. 2.700.571,15** (Euro duemilionesettecentomilacinquecentosettantuno/15) di cui:

- a) € 2.503.865,98 per lavori veri e propri;
- b) € 196.705,17 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) e eeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

- 1.** La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 4 del Capitolato speciale d'appalto.
- 2.** Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3.** Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni dell'appaltatore in data 22/05/2023 e 23/05/2023.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.
- 5.** Come risulta dall'atto di associazione temporanea d'impresa citato in premessa, le singole aziende costituenti l'A.T.I. provvederanno ad emettere in modo autonomo le fatture relative all'appalto, in base alle opere di spettanza e ad incassare in modo autonomo le somme loro dovute, sia in acconto che a saldo.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

- 1.** L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone dele-

gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 7.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad ef-

fettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 9. Modifiche o varianti in corso d'opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di

collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Restano esclusi dall'ambito di gratuita manutenzione gli interventi di riparazione di danni causati da terzi.

Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-

za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 12. Subappalto

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie:

- Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari);
- Categoria OS18-A (Componenti strutturali in acciaio).

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 13. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.** È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
- 2.** È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 27 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 14. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

- 1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.733399063 emessa in data

22/05/2023 dalla società Allianz S.p.A., per l'importo di € 135.028,56, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, essendo state rilasciate all'appaltatore le seguenti certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015:

- per Cadore Asfalti S.r.l., con scadenza 28/11/2023;
- per Celegato S.r.l. con scadenza 23/06/2025.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. 1674.00.33.33041017 emessa in data 15/06/2023 dalla Società Sace BT S.p.A., con scadenza 18/01/2025, per le seguenti somme:

- Partita 1 – Opere oggetto del contratto € 3.400.000,00.=.

- Partita 2 – Opere e impianti preesistenti € 1.000.000,00.=.

- Partita 3 – Demolizione e sgombero € 300.000,00.=.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. 1674.00.33.33041017 emessa in data 15/06/2023 dalla Società Sace BT S.p.A., con scadenza 18/01/2025 e con un massimale di € 500.000,00.=.

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 16. Penali

1. Al fine di rispettare quanto previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dal decreto di ammissione al finanziamento, qualora l'esecuzione delle opere venisse ritardata per cause imputabili all'appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, corrispondente ad € 3.017,90.=.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applica-

zione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% (trenta per cento) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari al uno per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di

verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

7. Un'ulteriore penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto del seguente termine intermedio, fatte salve le modifiche alla programmazione delle fasi che venissero richieste dalla stazione appaltante:

- completamento della FASE 1 di cantierizzazione, relativa all'esecuzione dei lavori nella metà impalcato e corsia di marcia nel lato verso la stazione RFI, entro 300 (trecento) giorni dall'inizio dei lavori.

Articolo 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

- 1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
- 4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- 5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in ca-

so di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiusororia, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia
e Protocollo di Legalità**

1. Si prende atto che, in relazione all'impresa capogruppo Cadore Asfalti S.r.l., non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i, in quanto risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Belluno dalla data del 22/07/2022 fino al 22/07/2023.

Si prende altresì atto che, in relazione alla mandante Celegato S.r.l., non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 del 06/09/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 05/04/2023 l'informazione liberatoria provvisoria con nota Prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0028216_20230405.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopra citato "Protocollo di legalità", allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra citato Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi

previsti dagli artt. 20, 25, 40, 46 e 56 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21. Controversie

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-

nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 24. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi;
- la determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023 con allegati i verbali di gara;
- l'atto di raggruppamento temporaneo d'impresе con mandato di rappresentanza in data 22/05/2023 n. 55768 di Repertorio e n. 25864 di Raccolta della Dottoressa Fiorella Francescon, Notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, registrato a Belluno il

23/05/2023 al n. 2623 Serie 1T;

- le dichiarazioni di cui all'art. 7 comma 3;
- l'offerta economica, la lista delle categorie, delle lavorazioni e delle forniture e l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021, con il quale, il Comune di Venezia, è stato ammesso a finanziamento relativamente alle opere in oggetto;
- le polizze di garanzia.

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte,
tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 27 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

Cadore Asfalti S.r.l.

- Paolo Tabacchi

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici,

Mobilità e Trasporti

- Dott. Maurizio Dorigo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Silvia Asteria